#### D.M.Interno del 16/05/87, n.246

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

# ALLEGATO - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

# 1. Generalita'

# 1.0 Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 [Vedi] (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

#### 1.1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Si intendono per modifiche sostanziali lavori, che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

## 2. Caratteristiche costruttive

#### 2.0 Classificazione

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.

# 2.1. Comportamento al fuoco

# 2.1.0 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalita' di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonche' la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

#### 2.1.1 Reazione al fuoco dei materiali

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

### 2.2 Scelta dell'area

#### 2.2.0 Accesso all'area

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4,00 m; raggio di volta: 13,00 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

#### 2.2.1 Accostamento autoscale

Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilita' di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici "b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).

### 2.3 Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da piu' piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

#### 2.4 Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo "b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno di 30 cm misurata a 40 cm. dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommita' non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).

## 2.5 Ascensori

# tabella a

Tipo edificio	Altezza antincendi	Max superficie compartimento (m²)	Max superficie (m²) di competenza di ogni scala per piano	Tipo vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche REI vani scala e ascensore, filtri,porte,elementi di suddivisione tra i compartimenti
			500 500	Nessuna prescrizione Almeno protetto se non sono	60 (**)
			000	osservati i requisiti del punto 2.2.1	60
а	da 12 m a 24	8000	550	Almeno a prova di fumo interno	

	m		000	A manua di fuma	60
			600	A prova di fumo	60
			500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno a prova di fumo	
				interno se non sono osservati i	
				requisiti del punto 2.2.1	60
b	da oltre 24 m	6000	550	Almeno a prova di fumo interno	
	a 32 m				60
			600	A prova di fumo	60
С	da oltre 32 m	5000	500	Almeno a prova di fumo interno	
	a 54 m			·	90
d	da oltre 54 m	4000	500	Almeno a prova di fumo	
	a 80 m			interno con filtro avente	
				camino di ventilazione di	
				sezione non inferiore a 0,36 m²	
				,	90
e	oltre 80 m	2000	350(*)	Almeno a prova di fumo	
			( )	interno con filtro avente	
				camino di ventilazione di	
				sezione non inferiore a 0,36 m²	
				<i>,</i>	120

<sup>(\*)</sup> Con un minimo di due scale per ogni edificio. Sulla copertura delledificio deve essere prevista unarea per latterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala;

#### 2.5.0 Vano corsa

Il vano corsa all'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

- a) accessi alle porte di piano;
- b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
- c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
  - d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommita' non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m². Tale aerazione puo' essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purche' realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalenti a quella del vano corsa.

Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.

Quando il numero degli ascensori e' superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.

<sup>(\*\*)</sup> Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore puo' essere comune.

#### 2.5.1 Locale macchine

Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso puo' avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.

Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.

#### 2.6 Comunicazioni

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B.

## TABELLA B

Tipo di edificio	Tipo di comunicazione		
а	Diretta		
b	Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60		
С	Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60		
d, e	Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto		

# 2.7 Scale androni e passaggi comuni, reazioni al fuoco dei materiali

Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiale di classe 0

Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.

Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unita' immobiliare.

# 3. Aree a rischio specifico

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

# 4. Impianti di produzione di calore

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

Tipo	Liquido	Gas con densita'	Gas con densita'
di	0	rispetto all'aria	rispetto all'aria
edificio	solido	< 0,8	ò 0,8
а	(4)	(4)	(3)
b	(4)	(4)	(1)
С	(4)	(4)	(1)
d	(1)	(2)	(1)
е	(1)	(2)	(1)

# Legenda

- (1) = divieto di installazione entro il volume degli edifici
- (2) = divieto di installazione entro il volume degli edifici ma ammesso sul terrazzo piu' elevato
- (3) = divieto di installazione nei piani interrati
- (4) = ammesso entro il volume degli edifici.

N.B. - In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densita' rispetto all'aria ò 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.

# 5. Impianti elettrici

Devono essere realizzati in conformita' della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e" deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.

Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

# 6. Impiego gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.

Sono ammessi attraversamenti di locali purche' le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremita' comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

# 7. Impianti antincendi

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di larghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.

Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente piu' sforiti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovra' essere installata idonea riserva idrica; questa puo' essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.

Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

## 8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

#### 8.0 Comunicazioni

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

## 8.1 Illuminazione di sicurezza

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformita' con quanto specificato al punto 5.

# 8.2 Impianti antincendio

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

Restano tuttavia validi gli impianti gia' installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

# 9. Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potra' essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

